



# COMUNE DI MISTERBIANCO

## REGOLAMENTO COMUNALE

### PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

#### **Art. 1**

L'Amministrazione comunale attua l'affidamento allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

#### **Art. 2**

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento.

Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

#### **Art. 3**

L'affidamento familiare consensuale è disposto dal Funzionario Responsabile dell'Assessorato agli Affari Sociali, Cultura e Istruzione su proposta del servizio sociale (all.n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, (all.n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziale per il quale provvede il Tribunale per i minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare deve essere richiamato il progetto elaborato dal Servizio Sociale affidatario nell'interesse del minore e della famiglia di origine contenente i seguenti punti:

- a) analisi della situazione familiare e personale del minore;
- b) gli obiettivi da perseguire;
- c) modalità, tempi di attuazione e prevedibile durata dell'affidamento;
- d) interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del minore;
- e) la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine;
- f) i diritti e i doveri dei servizi e degli operatori coinvolti;

- g) il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido;
- h) i tempi di verifica;
- i) la durata dell'affido.

Nel provvedimento il periodo di presumibile durata dell'affidamento deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non deve superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su proposta del servizio sociale, previa verifica di tutti gli attori coinvolti nell'affidamento. Rimane a carico del Servizio Sociale affidatario relazionare in merito all'andamento di ogni affidamento familiare.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Al termine dell'Affidamento familiare gli operatori responsabili dell'affido assicurano, per il tempo necessario, ogni opportuno sostegno alla famiglia di origine ed al minore.

#### **Art. 4**

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale del Comune, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alle Direttive Interassessoriali n. 1737-3899 del 20.11.2003 e n. 320-410 del 17.2.2005 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

#### **Art.5**

Le tipologie di affidamento familiare sono le seguenti:

a) affidamento familiare residenziale: consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela col nucleo di origine, che vive una situazione di difficoltà. Tale forma di affidamento è pensata per un periodo di tempo definito e prevede rientri o incontri periodici coi genitori naturali e/o con i parenti. Questo intervento ha una duplice potenzialità: offre al minore la possibilità di crescere in famiglia, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine e permette ai genitori naturali di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi. Per ogni progetto di affidamento familiare deve essere prevista una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato;

b) affidamento familiare diurno: consiste in un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio al minore, in alcuni momenti della giornata. La finalità dell'affidamento diurno è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia origine che impedisce ai genitori la cura adeguata nei confronti dei propri figli. E' una forma di affidamento che permette il supporto del minore e della sua famiglia in difficoltà senza allontanarlo da casa. Prevede un appoggio quotidiano al minore tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile nel suo processo di crescita. Inoltre, l'instaurarsi di possibili relazioni positive fra la famiglia naturale e la famiglia affidataria rappresenta una potenziale opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti;

c) affidamento familiare a tempo parziale: consiste in un intervento di sostegno alla famiglia in difficoltà e di appoggio al minore in alcuni momenti della settimana. E' possibile prevedere anche l'accoglienza del minore all'interno di un altro nucleo per i fine settimana, le festività o con altre modalità utili per favorire il graduale passaggio del minore da una comunità alla famiglia affidataria (affidamento familiare residenziale).

## **Art. 6**

Il Comune di residenza della famiglia di origine del minore provvede attraverso il proprio Servizio Sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, trasmettendo il provvedimento al Giudice Tutelare per l'approvazione e l'esecutività;
  - formalizzare l'affidamento familiare disposto dal Tribunale per i minorenni con provvedimento autorizzativo alla famiglia affidataria individuata dall'Ufficio Affidi distrettuale;
  - erogare un contributo mensile alla famiglia affidataria, qualora essa lo richieda, indipendentemente dal reddito posseduto, che in caso di affidamento giudiziale è determinato in € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita; l'entità del contributo di cui sopra è ridotta del 50% nel caso di affidamento consensuale;
  - erogare per gli affidamenti diurni un contributo pari al 50% del contributo previsto per gli affidamenti residenziali;
  - erogare per gli affidamenti parziali il rateo del contributo pari ai giorni di effettiva permanenza;
  - erogare contributi straordinari, in relazione a necessità impreviste o particolari per spese sanitarie specialistiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale documentate, spese scolastiche e sociali necessarie al minore in affido, che esulano dall'ordinaria gestione, per un importo massimo annuo pro-capite di € 1000,00; le suddette spese, nel limite previsto, possono essere liquidate, dietro presentazione di fattura, su parere tecnico del Servizio Sociale competente, se c'è copertura finanziaria dopo l'avvenuta liquidazione dei contributi;
  - segnalare al Tribunale per i Minorenni, nel caso di minori portatori di handicap, l'eventuale percezione dell'indennità di accompagnamento da parte dei genitori naturali, quali esercenti la potestà parentale sui figli titolari del diritto. Ciò al fine di consentire al Tribunale per i Minorenni di disporre la gestione dell'indennità di accompagnamento da parte degli affidatari per tutto il periodo dell'affidamento familiare come, per analogia, è prevista dall'art.80 della Legge n.184/83 novellato dalla Legge n.149/01 la percezione degli assegni familiari. Trasmettere, nell'ipotesi sopra descritta, il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni alla Prefettura Ufficio Invalidi Civili;
  - assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
  - stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari saranno garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.
- L' indennità di mantenimento e gli oneri economici, a qualsiasi titolo, per i minori residenti nel territorio nazionale debbono gravare sul Comune dove gli stessi risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro Comune, limitrofo o lontano.

## **Art. 7**

Gli operatori del Servizio Sociale territoriale svolgono le seguenti attività:

- provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore;
- valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età ed alle prospettive di evoluzione della situazione familiare ed ambientale;
- predispongono una relazione circostanziata per il Centro Affidi distrettuale qualora l'affidamento risulti la soluzione più appropriata, fornendo ad esso gli elementi utili a definire il profilo di famiglia o di persona singola adatta;
- concordano con l'équipe del Centro Affidi il progetto d'intervento;
- intervengono sulle famiglie d'origine, sul minore ed in collaborazione con il Centro Affidi distrettuale per monitorare il progetto di affido, qualora la situazione lo richieda;
- intervengono sulla famiglia d'origine per modificare quei fattori che hanno imposto l'allontanamento del minore;
- concorrono alle attività di verifica concordate con l'équipe del Centro Affidi per l'aggiornamento del progetto e concordano le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse;
- segnalano al Centro Affidi le famiglie disponibili all'affidamento, perché siano coinvolte nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

### **Art. 8**

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone singole che si sono dichiarate disponibili e per le quali il Centro Affidi distrettuale, provveduto all'inserimento in apposito elenco di famiglie affidatarie, previo accertamento della presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- assenza di motivazioni adottive nei confronti di un minore in affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Gli affidatari possono essere individuati anche nelle reti di famiglie che sono gruppi di famiglie volontarie aggregate, organizzate in (o facenti parti di) Associazioni. Ogni famiglia deve essere valutata dall'Ufficio Affido distrettuale.

Le Associazioni di famiglie volontarie come previste dal precedente comma devono essere costituite o fare parte di una ONLUS e garantire lo stile di vita del tutto assimilabile a quello delle altre famiglie sia per integrazione sociale che per qualità delle relazioni interpersonali, unitamente ad elevata professionalità delle capacità genitoriali, sia in termini affettivi che educativi. Le Associazioni familiari devono essere regolarmente iscritte all'albo regionale e/o comunale secondo la normativa vigente previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che ha l'obbligo della vigilanza.

### **Art. 9**

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena la revoca dello stesso provvedimento;
- rispettare la normativa vigente in materia di affidamento familiare, nonché il presente regolamento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

#### **Art. 10**

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

#### **Art. 11**

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dal Centro Affidi distrettuale. Nel caso di più fratelli, occorre evitare, quando è possibile, la separazione.

#### **Art. 12**

Gli affidamenti familiari devono essere disposti secondo la procedura prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale ed ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art. 13**

Con l'approvazione del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento del Comune di Misterbianco approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 19/1995 "Istituzione del servizio di affidamento familiare dei minori ed approvazione dell'apposito regolamento" e delibera di G.M. n.246 del 21/04/2000 "Determinazione per l'anno 2000 degli importi dei contributi da erogare secondo le varie tipologie dell'affido familiare".

